

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO ED ENERGIA

STRUTTURA SVILUPPO ENERGETICO SOSTENIBILE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 5531 in data 25-09-2023

OGGETTO: CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA DI CUI ALL'ART. 52 DELLA L.R. 25 MAGGIO 2015, N. 13, ALL'IMPRESA "COOPERATIVA FORZA E LUCE DI AOSTA S.C." DI AOSTA, PARTITA IVA 00057780074, PER L'INTERVENTO DI AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO IDROELETTRICO DENOMINATO VEYON NEL COMUNE DI GRESSAN.

Il Coordinatore, in vacanza del Dirigente della Struttura sviluppo energetico sostenibile

Vista la legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi), della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia e della direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2015)), ed in particolare il titolo III, capo IV, relativo alle misure per la riduzione dei consumi regionali da fonte fossile;

visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativo alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità);

vista la legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta);

visto il decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 del d.lgs. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili), pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18 settembre 2010;

visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili);

vista la legge regionale 28 aprile 2011, n. 8 (Nuove disposizioni in materia di elettrodotti);

vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), Capo VI, Sezione II;

considerato che in data 28 marzo 2023 l'impresa "Cooperativa Forza e Luce di Aosta S.C." di Aosta, Partita IVA 00057780074, ha presentato una richiesta di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 52 della l.r. 13/2015, per un intervento di ammodernamento dell'impianto idroelettrico denominato Veyon nel Comune di Gressan e che la medesima domanda è stata completata in data 12 giugno 2023;

preso atto che l'impianto esistente ha ottenuto la subconcessione di derivazione d'acqua, ad uso idroelettrico, con decreto del Presidente della Regione n. 144 del 26/09/1950, n. 381 del 07/10/1957, rinnovata fino al 26/09/2030 con decreto del Presidente della Regione n. 39 del 15/02/2012, per una potenza nominale annua pari a 416,40 kW;

considerato che con nota prot. n. 17554 del 15 novembre 2021 la Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria ha ritenuto che l'intervento in oggetto non sia da assoggettare a procedura di valutazione di impatto ambientale o di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi della Legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno e modificazioni di leggi regionali in adeguamento ad altri obblighi comunitari. Legge comunitaria 2009);

considerato che con nota prot. n. 7852 in data 14 giugno 2023 è stato comunicato all'impresa proponente l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 12 della l.r. 19/2007;

dato atto che con nota prot. n. 7853 in data 14 giugno 2023 è stata convocata la Conferenza di servizi prevista dall'articolo 52 della l.r. 13/2015 per l'esame della richiesta di cui sopra;

richiamato il verbale della riunione della Conferenza di servizi svoltasi in data 26 giugno 2023, nel quale è stato dato atto della necessità di sospendere il procedimento in attesa che l'impresa proponente fornisca le integrazioni progettuali richieste;

dato atto che con nota prot. n. 8556 del 10 luglio 2023 sono stati trasmessi all'impresa proponente il verbale della riunione delle conferenze di servizi svoltasi in data 26 giugno 2023 nonché tutti i pareri pervenuti dalle Strutture competenti, ed è stata comunicata la sospensione dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo a far data dal

26 giugno 2023, in attesa delle integrazioni richieste da trasmettere entro trenta giorni a decorrere dalla data della medesima nota;

preso atto che con note prot. nn. 9408 e 9425 del 9 agosto 2023, l'impresa proponente ha presentato le integrazioni richieste durante la riunione della Conferenza di servizi del 26 giugno 2023;

dato atto che con nota prot. n. 9597 in data 17 agosto 2023 è stata convocata la seconda riunione della Conferenza di servizi e comunicata la pubblicazione delle integrazioni progettuali sul sito web istituzionale;

richiamato il verbale della riunione della Conferenza di servizi svoltasi in data 4 settembre 2023, nel quale è stata data una valutazione positiva del progetto, subordinando la concessione dell'autorizzazione unica al rilascio dell'autorizzazione formale da parte della Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico;

preso atto delle seguenti note pervenute successivamente alla riunione della Conferenza di servizi:

- prot. n. 9985 in data 4 settembre 2023, con la quale la Struttura pianificazione territoriale ha comunicato che le integrazioni progettuali presentate hanno recepito le osservazioni formulate con parere prot. n. 7013/PT del 19/06/2023 e non ha evidenziato ulteriori elementi ostativi al favorevole accoglimento della domanda;
- prot. n. 10372 in data 20 settembre 2023, con la quale la Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico ha autorizzato, con condizioni, la realizzazione delle opere in progetto ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) art. 142, lettera c), lettera g) e lettera h);

dato atto che con nota prot. n. 10200 del 14 settembre 2023 sono stati trasmessi all'impresa proponente il verbale della riunione delle conferenze di servizi svoltasi in data 4 settembre 2023, ricordandone gli esiti, nonché tutti i pareri pervenuti dalle Strutture competenti;

dato atto che l'autorizzazione in oggetto costituisce, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del d.lgs. 387/2003, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle relative opere;

considerato che, ai sensi dell'art. 52, comma 7, della l.r. 13/2015, l'impresa proponente ha fornito la documentazione atta a dimostrare la piena proprietà o l'effettiva disponibilità delle aree su cui sarà ubicato l'impianto e le opere connesse;

dato atto che ai sensi dell'art. 26, comma 2, della l.r. 19/2007 è considerato acquisito l'assenso delle Strutture che, regolarmente convocate alla Conferenza di servizi, non vi hanno partecipato;

dato atto che, ai sensi dell'art. 58 della l.r. 13/2015, il contributo di costruzione non è dovuto per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche o installazioni, qualora siano relativi a fonti rinnovabili di energia;

considerato che l'autorizzazione unica deve comprendere l'obbligo all'esecuzione di misure di recupero ambientale a carico del soggetto esercente, in caso di dismissione dell'impianto, e che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, della l.r. 13/2015, tale obbligo deve essere assistito da apposita cauzione a favore del Comune territorialmente competente;

ritenuto di poter adottare il provvedimento di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 52 della l.r. 13/2015, tenuto conto delle prescrizioni formulate in sede di Conferenza di servizi, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 481 in data 8 maggio 2023 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° giugno 2023;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 575, in data 22 maggio 2023, recante il conferimento dell'incarico dirigenziale alla sottoscritta;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 620 in data 29 maggio 2023, concernente l'approvazione del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2023/2025 a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'amministrazione regionale di cui alla DGR 481/2023 e attribuzione alle strutture dirigenziali delle quote di bilancio con decorrenza 1° giugno 2023;

DECIDE

1. di concedere all'impresa "Cooperativa Forza e Luce di Aosta S.C." di Aosta, Partita IVA 00057780074, l'autorizzazione unica di cui all'articolo 52 della l.r. 13/2015, per un intervento di ammodernamento dell'impianto idroelettrico denominato Veyon nel Comune di Gressan, sulla base del progetto esaminato dall'apposita Conferenza di servizi nella riunione del 4 settembre 2023;
2. di dichiarare l'impianto idroelettrico e le opere ad esso strettamente connesse di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
3. di stabilire che:
 - a. le opere devono essere realizzate in conformità al progetto esaminato dalla Conferenza di servizi nella riunione del 4 settembre 2023;
 - b. devono essere rispettate le prescrizioni formulate nel corso del procedimento e che pertanto:
 - con riferimento al rischio archeologico, dovrà essere comunicata all'Ufficio patrimonio archeologico e restauro beni monumentali la data di inizio dei relativi lavori;
 - relativamente al trasporto, carico e scarico di materiali polverulenti sarà necessario:
 - provvedere all'umidificazione costante delle piste di transito degli automezzi, soprattutto nelle giornate secche e ventose;
 - limitare la velocità di transito degli automezzi all'interno dell'area di lavoro;

- utilizzare veicoli a bassa emissione controllati secondo la vigente legislazione in materia e di limitare, per quanto possibile, l'emissione di gas di scarico provvedendo a spegnerne il motore nei periodi di non utilizzo;
- assicurare che le operazioni di demolizione, movimentazione e scarico dei materiali polverulenti vengano condotte con dovuta cautela, in modo da evitare nel maggior modo possibile la dispersione di polveri;
- assicurare una adeguata altezza di caduta del materiale durante le operazioni di scarico e carico dagli automezzi di trasporto, in modo da limitare la dispersione di polveri;
- assicurare la presenza di sistemi di copertura dei cassoni degli automezzi di trasporto dei materiali polverulenti per evitare la dispersione eolica di polveri dal materiale in essi contenuto;
- lo stoccaggio di materiali polverulenti (es. cementi, macerie, terra) dovrà essere gestito in modo da prevenire la dispersione di polveri nell'aria, facendo ricorso alle seguenti pratiche tecnico-operative:
 - stoccaggio in silos o in sacchi chiusi e protetti;
 - umidificazione costante e sufficiente dei cumuli di stoccaggio di materiali inerti polverulenti, soprattutto in periodi secchi di forte vento.

Poiché nelle fasi di cantiere potrebbero rendersi necessarie operazioni di rimozione di materiale vegetale si ricorda che è vietata la pratica comune di abbruciamento di tale vegetazione in quanto non rientrante nelle normali pratiche agricole. Inoltre, tali scarti di materiale vegetale sono rifiuti e come tali dovranno essere inviati ad idoneo impianto di trattamento, per esempio presso il centro di compostaggio regionale;

- in fase di realizzazione e posa delle opere, dovrà essere eseguito un controllo puntuale e periodico dei mezzi meccanici utilizzati per evitare immissioni accidentali di inquinanti (in particolare idrocarburi) all'interno dei corpi idrici superficiali e sotterranei. La regolare effettuazione dei controlli suddetti dovrà essere verificabile mediante la consultazione dei registri di manutenzione dei mezzi e nel Piano di Sicurezza Interna dei cantieri;
- in fase di esercizio dei cantieri, la movimentazione e lo stoccaggio di sostanze inquinanti (calcestruzzo, gasolio, oli lubrificanti, ecc.) potrebbero accidentalmente interessare i corpi idrici: i manufatti e le attrezzature suddetti dovranno, pertanto, essere soggetti a controlli specifici, periodici e tracciabili;
- il materiale legnoso rimosso dovrà essere depezzato e immediatamente allontanato o scortecciato;
- relativamente al rischio idrogeologico, dovranno essere seguite scrupolosamente le prescrizioni indicate dal geologo;
- per gli interventi di rivegetazione, dovranno essere utilizzate esclusivamente specie autoctone, armonizzate con l'ambiente circostante, per evitare l'introduzione nell'ambiente di specie aliene;
- relativamente alle esigenze di tutela paesaggistica:

- non dovrà essere effettuato lo “spalco” dei rami delle piante che non verranno abbattute;
 - nella fascia di rispetto della condotta (di 5 metri) dovranno essere trapiantati arbusti autoctoni;
 - per la fascia di 1,5 metri a ovest della condotta dovranno essere posti a dimora abeti e larici autoctoni provenienti dal vivaio forestale regionale;
 - il rimboschimento nell’area denudata posta appena a valle dell’opera di presa, la cui estensione è di circa 10.000 mq, dovrà avvenire con la messa a dimora di almeno 1500 semenzali di abete rosso e larice; l’Impresa dovrà concordare preventivamente col Comando del Corpo Forestale la localizzazione, la tipologia di intervento (rimboschimento, intervento selvicolturale) e le tempistiche di messa in opera;
 - dovrà essere previsto un piano almeno quinquennale di monitoraggio dell’avvenuto attecchimento e riuscita della messa a dimora delle essenze erbacee, arbustive e arboree, con sostituzione degli esemplari che non avranno radicato e risemina delle aree denudate e con eventuale irrigazione di soccorso;
- c. l’autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti di terzi e subordinata all’osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia edilizia e urbanistica, di linee elettriche di trasmissione e distribuzione dell’energia, nonché di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; pertanto, l’impresa autorizzata assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi o eventuali danni comunque causati dalla realizzazione delle opere, sollevando l’Amministrazione regionale da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si dovessero ritenere danneggiati;
- d. il termine per l’inizio dei lavori è fissato in tre anni dal rilascio della presente autorizzazione, mentre quello per l’ultimazione dei medesimi è di cinque anni decorrenti dalla data di inizio lavori; l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto ha durata pari a quella della concessione di derivazione d’acqua e pertanto fino al 26 settembre 2030. Decorso tali termini l’autorizzazione perderà efficacia;
- e. laddove la presente autorizzazione dovesse avere durata superiore a quella di autorizzazioni ricomprese nel procedimento, le medesime andranno rinnovate dal titolare entro la scadenza prevista dalla normativa di settore; l’impresa autorizzata dovrà inviare copia della documentazione attestante l’avvenuto rinnovo alla Struttura sviluppo energetico sostenibile;
- f. qualora l’impresa autorizzata intendesse apportare modifiche all’impianto, anche in corso d’opera, dovrà presentare apposita domanda ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. 28/2011;
- g. ai fini del rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio, l’impresa autorizzata è tenuta a presentare apposita domanda alla Struttura sviluppo energetico sostenibile, almeno sei mesi prima della data di scadenza dell’autorizzazione;
- h. è fatto obbligo all’impresa autorizzata di comunicare contestualmente al Comune di Gressan, alla Stazione forestale di Aosta, alla Struttura gestione demanio idrico e alla Struttura sviluppo energetico sostenibile, le date di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’art. 60, comma 5, della legge regionale n. 11/1998;

- i. prima dell'inizio dei lavori l'impresa autorizzata dovrà consegnare una copia cartacea del progetto esecutivo al Comune di Gressan e alla Stazione forestale di Aosta;
 - j. l'esecuzione dei lavori interferenti con il demanio idrico è subordinata all'acquisizione di appositi benestare rilasciati dalla Struttura gestione demanio idrico disciplinanti le modalità di realizzazione delle lavorazioni;
 - k. in relazione alla posa di condutture di energia elettrica e alla realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad uso privato, l'impresa autorizzata, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere l'apposito nulla osta ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) secondo la procedura indicata nella nota prot. 0126108 del 22 giugno 2023, dell'Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta del Ministero dello Sviluppo Economico, che è stata trasmessa insieme al verbale della riunione della Conferenza di servizi del 26 giugno 2023 con nota prot. n. 8556 del 10 luglio 2023;
 - l. all'atto di avvio dei lavori l'impresa autorizzata dovrà provvedere al versamento di una cauzione a garanzia dell'esecuzione delle opere di reinserimento e recupero ambientale a seguito della dismissione dell'impianto, a favore del Comune di Gressan, secondo quanto stabilito dall'art. 53, comma 1, della l.r. 13/2015, definita sulla base del piano di dismissione, e pertanto di valore pari a 70.000,00 euro;
 - m. prima della realizzazione delle opere strutturali, l'impresa autorizzata dovrà procedere alla prescritta denuncia ai sensi della legge regionale 31 luglio 2012, n. 23 (Disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche);
 - n. prima dell'ultimazione dei lavori l'impresa autorizzata dovrà trasmettere alla Struttura gestione demanio idrico, alla Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico, alla Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria e alla Struttura risparmio sviluppo energetico sostenibile, la documentazione fotografica relativa alla sistemazione definitiva delle aree;
 - o. contestualmente alla presentazione della dichiarazione di fine lavori di cui all'art. 60, comma 5, della legge regionale n. 11/1998, l'impresa autorizzata dovrà presentare alla Struttura sviluppo energetico sostenibile, il progetto "as built" delle opere realizzate;
 - p. entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori l'impresa autorizzata, ai sensi degli artt. 63 bis e 63 ter della l.r. n. 11/1998 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), dovrà presentare, per i manufatti assoggettati, una segnalazione certificata di agibilità corredata della documentazione prescritta;
 - q. alla dismissione dell'impianto è fatto obbligo all'impresa autorizzata di realizzare le opere di recupero ambientale previste nel progetto autorizzato;
 - r. il presente provvedimento è trasmesso all'impresa autorizzata, alle Strutture regionali interessate, al Comune di Gressan, alla Stazione forestale di Aosta e a ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento ai sensi della l.r. 19/2007;
4. di dare atto che:

- a. per l'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l'impresa autorizzata trasmetterà al Comune di Gressan la documentazione e le comunicazioni prescritte;
 - b. le attività di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni normative in sede di realizzazione delle opere e di corretto funzionamento delle installazioni fanno capo ai diversi soggetti istituzionali interessati, nell'ambito delle rispettive competenze; a tal fine, l'impresa autorizzata dovrà consentire ai soggetti medesimi il libero accesso all'impianto;
 - c. la verifica del rispetto di tutte le prescrizioni derivanti dalla vigente legislazione urbanistica e dalle norme del P.R.G.C. rientra nella sfera di competenze dell'Autorità comunale;
 - d. l'esecuzione di opere non autorizzate, o comunque difformi da quanto approvato dal presente provvedimento, potranno comportare l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 42/2004, tra le quali anche la rimozione delle opere abusive;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione;
 6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'estensore
Jean Claude Pession

In vacanza del dirigente
Il Coordinatore
Tamara Cappellari

IL COMPILATORE
Jean Claude PESSION

TAMARA CAPPELLARI

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Annotazioni a scritture contabili

Atto non soggetto a spesa

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 26/09/2023 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO